

Sentenza: 22 settembre 2020, n. 214

Materia: Ambiente - Rifiuti

Parametri invocati: articoli 97, quarto comma, e 117, secondo comma, lettera l), Costituzione

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto: legge della Regione Lazio 28 dicembre 2018, n. 13 (Legge di stabilità regionale), articolo 21, comma 15

Esito:

- infondatezza della questione di legittimità costituzionale

Estensore nota: Alessandra Cecconi

Sintesi:

Con la sentenza in oggetto la Corte si pronuncia sulla legittimità dell'articolo 21 comma 15 della legge della Regione Lazio 28 dicembre 2018, n. 13 (Legge di stabilità regionale), a seguito di impugnativa promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri.

La disposizione censurata modifica la l.r. Lazio 9 luglio 1998, n. 27 (Disciplina regionale della gestione dei rifiuti) introducendo l'articolo 6 bis che, *“al fine di garantire la stabilizzazione della filiera dei veicoli fuori uso ed evitare l'interruzione delle attività di trattamento dei veicoli fuori uso e/o di trattamento dei rifiuti metallici ferrosi e non ferrosi”* stabilisce che *“trova applicazione l'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 (Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso)”* per gli impianti che abbiano operato in virtù di autorizzazioni rilasciate dalle pregresse gestioni commissariali e per i loro aventi causa e subentranti.

Secondo il ricorrente la norma regionale si pone in contrasto con la disciplina transitoria prevista dall'articolo 15 del d.lgs. 209/2003 (Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso). Tale ultima disposizione, alla quale la norma impugnata fa espresso rinvio, viene evocata come parametro interposto ed «espressione della competenza esclusiva dello Stato, in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», in violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.

Infatti, afferma il ricorrente, che il d.lgs. 209/2003 subordina lo svolgimento dell'attività di autodemolizione ad un complesso di prescrizioni che attengono sia alla localizzazione degli impianti che alle modalità di svolgimento dell'attività di autodemolizione e che la norma regionale – prevedendo il rinvio al solo comma 3 dell'art. 15 d. lgs. 209/2003 - decontestualizzerebbe tale disposizione dal quadro normativo statale di riferimento nel quale è previsto un meccanismo di deroga autorizzatoria per la localizzazione degli impianti, ma subordinato ad una pluralità di condizioni: domanda di autorizzazione corredata da un progetto di adeguamento dell'impianto e da un piano di ripristino ambientale dell'area utilizzata dopo la chiusura dell'impianto, prescrizione di particolari termini e modalità del procedimento per la sua valutazione (commi 1 e 2 del medesimo art. 15

Secondo il Governo il rinvio compiuto dalla norma regionale all'applicazione del solo comma 3 dell'art. 15 d. lgs. 209/2003 determinerebbe quindi una lesione dei livelli uniformi di tutela ambientale stabiliti dallo Stato in quanto verrebbe a mancare la fase iniziale del procedimento autorizzatorio qualificata dalla allegazione dei piani e progetti sopra richiamati.

Un ulteriore profilo di illegittimità viene poi individuato nella prevista possibilità di attivare la procedura di autorizzazione anche da parte di «aventi causa e subentranti» dei titolari degli impianti in questione, in contrasto con il parametro statale evocato a norma interposta, che non contempla

questa estensione soggettiva, e limita al “titolare” gli effetti applicativi della norma: da qui la violazione del principio di buon andamento dell’amministrazione sancito dall’art. 97, Cost. in quanto la previsione “*elide[rebbe] un procedimento amministrativo finalizzato a verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi per la voltura dell’autorizzazione*».

La Regione contesta l’assunto statale sostenendo, da un lato, che la norma impugnata non limita l’applicazione della disciplina statale di cui all’art. 15 del d.lgs. n. 209/2003 ma anzi–contestualizzando il richiamo al comma 3 al territorio della Capitale, caratterizzato da una significativa presenza di autodemolitori – ne conferma “*la piena applicabilità «agli impianti che all’epoca dell’entrata in vigore della norma (statale) hanno potuto continuare ad operare in virtù di provvedimenti dei vari commissari attuatori susseguiti nella gestione dell’emergenza regionale», essendo la previsione regionale riferita appunto soltanto ai suddetti impianti, per i quali, per ragioni diverse, «non è stata completata la valutazione sulla delocalizzazione*”.

Dall’altro lato in relazione alla contestata estensione della norma “agli aventi causa e subentranti”, la Regione sostiene trattarsi di “locuzione volta a ricomprendere l’eventualità di modifiche intercorse nel tempo in merito alla titolarità dei soggetti esercenti l’impianto e che i requisiti soggettivi dei titolari sono comunque oggetto di un procedimento dell’Autorità competente al rilascio dell’autorizzazione stessa, volto ad accertarne la sussistenza”.

La Corte ritiene di accogliere l’interpretazione proposta dalla difesa regionale.

Afferma la sentenza, infatti, che il limitato richiamo al comma 3 dell’art. 15 del d.lgs. n. 203 del 2009, ad opera della impugnata norma regionale, può, “*pianamente leggersi*” come finalizzato a dettare la disciplina di competenza regionale in materia di rilascio delle autorizzazioni all’esercizio di impianti di smaltimento e recupero rifiuti e non già ad escludere l’applicazione della normativa statale (cioè delle residue disposizioni dell’art. 15 d. lgs 209/2003).

Secondo la Corte la disposizione in esame assolve ad una funzione di coordinamento tra il livello di disciplina statale e quello regionale: quest’ultimo, sottolinea la Corte, ha di mira la specifica situazione di emergenza del settore dei rifiuti urbani del territorio della Città di Roma e provincia, in relazione al quale il legislatore regionale si propone – come espressamente enunciato nella rubrica e nell’incipit della disposizione impugnata – la «stabilizzazione» dei soli impianti che abbiano già operato, in virtù di autorizzazioni rilasciate dalle pregresse gestioni commissariali, e senza che per questi risultino ancora completate le procedure di delocalizzazione.

Nella prospettiva esegetica seguita dalla Corte il rilascio delle autorizzazioni, di cui alla norma impugnata è, comunque, subordinato alla presenza di tutti i requisiti previsti dall’art. 15 del d.lgs. n. 209 del 2003.

Ciò vale anche con riguardo ai soggetti che siano nel frattempo subentrati ai precedenti titolari nella gestione degli impianti in questione; restando così escluso che tale subentro possa – come paventa il ricorrente – sottrarre il nuovo gestore al procedimento di verifica di sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi per la voltura dell’autorizzazione in suo favore.

Alla luce di quanto richiamato, la Corte ritiene infondata la questione di legittimità oggetto del giudizio.